

RIEPILOGO NORMATIVA E SITUAZIONI LAVORATORI FRAGILI OVVERO IN QUARANTENA

| MALATTIA DOVUTA A SARS-COV-2 O PERIODI DI QUARANTENA | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|---|
| PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (ANCHE PER SUPPLENZA BREVE O SUPPLENZA "COVID") | CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA | DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI | VISITA FISCALE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
| In attesa dell'esito del tampone | NO | NO | NO | <ul style="list-style-type: none"> Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020; Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020. |
| Quarantena per assenza dal lavoro nei giorni di attesa dell'esito di un tampone per accertare l'eventuale positività da SARS-CoV-2. | | | | |
| Contact tracing | NO | NO | NO | <ul style="list-style-type: none"> Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020; Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020; Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020. |
| Quarantena per assenza dal lavoro perché individuato come contatto diretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie. | | | | |

| MALATTIA DOVUTA A SARS-COV-2 O PERIODI DI QUARANTENA | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---|
| PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (ANCHE PER SUPPLENZA BREVE O SUPPLENZA "COVID") | CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA | DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI | VISITA FISCALE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
| Positivo con sintomi e senza sintomi | NO | NO | NO | <ul style="list-style-type: none"> • Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020; • Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020; • Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Quarantena per assenza dal lavoro perché persona asintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2. - Quarantena per assenza dal lavoro perché persona sintomatica risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2. | | | | |
| Contatto stretto - convivente con persona positiva | NO | NO | NO | <ul style="list-style-type: none"> • Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020; • Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020; • Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020 |
| Quarantena per assenza dal lavoro perché persona convivente di un caso risultato positivo alla ricerca di SARS-CoV-2. | | | | |

Periodo di comportamento della malattia: Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **ivi compresa la Scuola**, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed escluso dal periodo di comportamento (tutto il periodo di assenza è interamente garantito in quanto non è conteggiato nei periodi di malattia).

Visita fiscale: L'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero esclude la possibilità da parte della scuola di richiedere la visita fiscale per il personale posto in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID19. **Resta però ferma da parte del lavoratore la permanenza al proprio domicilio** durante il periodo di quarantena **in quanto obbligo di legge**. L'eventuale mancato rispetto di tale obbligo può comportare sanzioni penali ed amministrative.

| LAVORATORI FRAGILI | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica | | | | | |
| SITUAZIONE DI FRAGILITÀ | CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA | DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI | VISITA FISCALE | UTILIZZO DEL PERSONALE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
| Personale in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da: <ul style="list-style-type: none"> - Immunodepressione; - esiti di patologie oncologiche; - svolgimento di relative terapie salvavita; - possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/92. | NO | NO | NO | Svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche | <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, comma 2-bis, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020. <p style="text-align: center;">Disposizione valida fino al 31/12/2020.</p> <p>Per il personale DSGA, assistente amministrativo e assistente tecnico, che rientra in tale</p> |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | da remoto. | fattispecie, la modalità di lavoro agile è estesa al 31/1/2021 (salvo proroghe) in base al nuovo accordo OO.SS. e Amministrazione |
| LAVORATORI FRAGILI La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica | | | | | |
| SITUAZIONE DI FRAGILITÀ | CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA | DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI | VISITA FISCALE | UTILIZZO DEL PERSONALE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
| Personale docente a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto TEMPORANEAMENTE INIDONEO a seguito di valutazione del medico competente che ACCETTA l'utilizzazione in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale. | NO | NO | NO | Contratto individuale di lavoro di 36 ore di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. È utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale. | <ul style="list-style-type: none"> C. M. n. 1585 dell'11.09.2020 |
| Personale docente a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto temporaneamente inidoneo a seguito di valutazione del medico competente che NON HA ACCESSO O NON ACCETTA l'utilizzazione in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale. | SÌ | SÌ | NO | Malattia d'ufficio | <ul style="list-style-type: none"> C. M. n. 1585 dell'11.09.2020 |

| LAVORATORI FRAGILI La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---|---|
| SITUAZIONE DI FRAGILITÀ | CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA | DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI | VISITA FISCALE | UTILIZZO DEL PERSONALE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
| Personale docente a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto temporaneamente inidoneo IN MODO ASSOLUTO a seguito di valutazione del medico competente. | SÌ | SÌ | NO | Malattia d'ufficio | <ul style="list-style-type: none"> • C. M. n. 1585 dell'11.09.2020 |
| DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto TEMPORANEAMENTE INIDONEO a seguito di valutazione del medico competente e ammesso al lavoro agile. | NO | NO | NO | Attività lavorativa in modalità agile | <ul style="list-style-type: none"> • C. M. n. 1585 dell'11.09.2020 |
| Dipendente A.T.A. dichiarato IDONEO A SVOLGERE SOLTANTO ALCUNE MANSIONI del proprio profilo e ammesso a tale ambito lavorativo. | NO | NO | NO | Utilizzazione, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola , in funzioni parziali del profilo d'appartenenza e coerenti con le attività a scuola. | <ul style="list-style-type: none"> • C. M. n. 1585 dell'11.09.2020 • Articolo 4, comma 2 CCNI Utilizzazioni |

| LAVORATORI FRAGILI | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--|---|
| La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica | | | | | |
| SITUAZIONE DI FRAGILITÀ | CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA | DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI | VISITA FISCALE | UTILIZZO DEL PERSONALE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
| Dipendente A.T.A. dichiarato INIDONEO temporaneamente ad OGNI MANSIONE DEL PROFILO sempre che sia ammesso a tale ambito lavorativo. | NO | NO | NO | <ul style="list-style-type: none"> • possibilità di l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. • qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre scuole | <ul style="list-style-type: none"> • C. M. n. 1585 dell'11.09.2020 |

| LAVORATORI FRAGILI La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| SITUAZIONE DI FRAGILITÀ | CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA | DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI | VISITA FISCALE | UTILIZZO DEL PERSONALE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
| Dipendente A.T.A. dichiarato temporaneamente INIDONEO ad OGNI MANSIONE DEL PROFILO nei casi in cui non sia disponibile ogni utile collocazione. | SÌ | SÌ | NO | Malattia d'ufficio | • C. M. n. 1585 dell'11.09.2020 |
| Personale docente e A.T.A. a tempo determinato dichiarato temporaneamente INIDONEO alla mansione | SÌ | SÌ | NO | Malattia d'ufficio | • C. M. n. 1585 dell'11.09.2020 |

PERIODI DI MALATTIA: in tutti i casi sopra indicati nei quali il lavoratore, docente e A.T.A., è collocato in malattia d'ufficio, si applica la normativa delle **assenze per malattia**, ai sensi dell'art. 17 (personale a tempo indeterminato) e art. 19 (personale a tempo determinato) del CCNL 2006-09 e dell'art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 che prevede una trattenuta economica per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza.

- **Personale docente e A.T.A. assunto a TEMPO INDETERMINATO.** Conservazione del posto per un periodo di **18 mesi nel triennio:** Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
- Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;
- Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.

Personale docente e A.T.A. assunto a TEMPO DETERMINATO

Nominati fino al 30/6 o 31/8. Diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a **9 mesi in un triennio scolastico.**

Per CIASCUN anno scolastico, il periodo è così retribuito:

- nel 1° mese non vi è NESSUNA decurtazione (retribuzione al 100%);
- Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
- Dal 4° al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto SENZA ASSEGNI.

Nominati per supplenze brevi (compreso il personale c.d. "COVID").

Diritto a **30 giorni di malattia in UN ANNO SCOLASTICO** pagati al 50% (non interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti). Superato il limite di 30 giorni si avrà la **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.**

TRATTENUTA FINO AI 10 GIORNI

Le **trattenute giornaliere lorde** da applicare per RPD e CIA.

DOCENTI con RPD:

- fascia 0-14 anni: € 5,82
- fascia 15-27 anni: € 7,16
- fascia da 28 anni: € 9,11

PERSONALE A.T.A con CIA:

- area B/C: € 2,15
- area A/As: €2,23
- Per i **DSGA** la decurtazione retributiva lorda va calcolata sulla quota di indennità di direzione.

VISITA FISCALE: in tutti i casi sopra indicati nei quali il lavoratore, docente e A.T.A., è collocato in malattia d'ufficio, la normativa non esclude categoricamente l'invio della visita fiscale da parte della scuola. Tuttavia, l'**INPS con messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018, al punto 5**, chiarisce che *“La normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi (malattia figlio, interdizione anticipata per gravidanza, **inidoneità temporanea a mansione – accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza, accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc.**)*. Si precisa che eventuali richieste avanzate in maniera impropria da parte dei datori di lavoro per le casistiche sopra richiamate - non trattandosi di malattia comune del lavoratore - comporteranno l'addebito delle spese sostenute per l'istruttoria eseguita e per l'eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato.” **Si ritiene che tale fattispecie sia da applicare anche al lavoratore fragile collocato in malattia d'ufficio a seguito di valutazione del medico competente.**